

# **COMUNE DI BREGANZE**



## **Criteri e norme per il rilascio delle autorizzazioni commerciali**

**(ai sensi art. 14 L.R. n. 15/04)**

---

## **Criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e norme procedurali concernenti le domande relative alle medie strutture**

---

Approvato con DCC n. 43 del 05/06/2006  
Modif. con DCC n. 65 del 22/12/2012

# INDICE

Premessa.....	p.	1
Art. 1 – Oggetto, ambito territoriale e durata .....	p.	2
Art. 2 – Limiti dimensionali riferite alle superfici di vendita e settori merceologici.....	p.	2
Art. 3 – Autorizzazioni.....	p.	4
Art. 4 – Registrazione dinamica dell'indice di equilibrio e relativo campo di applicazione.....	p.	6
Art. 5 – Norme procedurali.....	p.	7
Art. 6 – Dichiarazioni di inizio attività - Comunicazioni .....	p.	9
Art. 7 – Priorità.....	p.	10
Art. 8 – Centro commerciale.....	p.	10
Art. 9 – Aggregazioni di esercizi commerciali, outlet ed esercizi di vicinato .....	p.	11
Art. 10 – Autorizzazioni stagionali .....	p.	11
Art. 11 – Sanzioni e norma finale .....	p.	12

## Premessa

La legge regionale 13 agosto 2004 n. 15, chiamata nei presenti criteri con la dizione L.R., prevede che i Comuni adottino un provvedimento per individuare i criteri per il rilascio di autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita sulla base dei seguenti principi (art. 14, comma 1 della L.R.):

- “a) modernizzazione del sistema distributivo;*
- b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;*
- c) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani;*
- d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità;*
- e) equilibrio delle diverse forme distributive;*
- f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali.*
- g) identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici;*
- h) rapporto fra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato.*
- i) priorità alle domande di ampliamento relative ad attività esistenti.”*

Successivamente, la giunta regionale approvava dei criteri relativi a:

- 1- Individuazione dei parchi commerciali di cui all'art. 10 della L.R. 15/04 – DGR 670 del 04.03.05;
- 2- Rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato di cui all'art. 14, comma 1 lettera *l* della L.R. 15/04 – DGR 496 del 18.02.2005.

## **Art. 1 – Oggetto, ambito territoriale e durata**

In attuazione alla L.R., il Comune di Breganze ha proceduto alla stesura dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e le norme procedurali per le domande relative alle medie strutture di vendita valevoli per l'intero territorio comunale come previsti, all'art. 14 comma 1 e comma 5, dalla L.R. e in conformità alle risultanze riportate nella relazione illustrativa dello stato di fatto della rete distributiva che fa parte integrante del presente provvedimento.

L'ambito territoriale coincide con il territorio comunale.

Il presente provvedimento ha la durata della programmazione regionale di cui alla L.R. 15/2004 ed è automaticamente rinnovato fino all'adozione di un nuovo provvedimento comunale.

## **Art. 2 – Limiti dimensionali riferiti alla superficie di vendita e settori merceologici**

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) della L.R.: i limiti dimensionali sono per gli **esercizi di vicinato** la superficie non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b): per le **medie strutture**, superficie oltre 150 mq e non superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Tali strutture ai sensi art. 7 L.R. sono suddivise in due categorie:

1. strutture di vendita con superficie fino a 1000 mq.;
2. strutture di vendita con superficie superiore a 1000 mq..

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c): per le **grandi strutture di vendita**: superficie oltre 1.500 mq. e non superiore ai 15.000 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

In deroga a quanto stabilito al comma 1, lettera c) dell'art. 7 della L.R., nel caso di accorpamenti di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), di medie e grandi, con almeno una grande, strutture di vendita preesistenti ed operanti da almeno tre anni il limite massimo è fissato in mq. 25.000.

Per **superficie di vendita di un esercizio**, si intende l'area destinata alla vendita, al netto delle murature, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, zone di passaggio fra le casse e l'ingresso e di deposito dei carrelli nei supermercati dove non viene esposta la merce.

**Ai sensi dell'art. 7, comma 4, la programmazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:**

- a) **alimentare**
- b) **non alimentare generico**
- c) **non alimentare a grande fabbisogno di superficie**
- d) **misto.**

Per **settore alimentare** si intende il settore comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché dei prodotti per la pulizia e l'igiene della persona e della casa, esclusi articoli di profumeria.

Il **settore non alimentare** generico comprende tutti i prodotti non alimentari, ad eccezione dei prodotti di cui al successivo comma.

Il **settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie** comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: mobili, autoveicoli, legnami, materiali edili, nautica.

Per **settore misto** si intende il settore comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna della superficie di vendita tra le due merceologie è nella disponibilità del titolare dell'autorizzazione commerciale. L'operatore commerciale deve essere comunque in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 Marzo 1997, n. 59", di seguito definito D.lgs., per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari. La programmazione regionale quantifica gli obiettivi di sviluppo per ciascun settore merceologico di cui al comma 4 ad esclusione del settore merceologico non alimentare a grande fabbisogno di superficie per il quale le strutture di vendita devono comunque rispettare i limiti dimensionali di cui ai commi 1, lettera c) e 2 dell'art. 7 della L.R..

L'esclusione dalla programmazione regionale di cui al comma 9 per gli esercizi con superficie di vendita superiore a 750 mq., che pongono in vendita prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare a grande fabbisogno di superficie, si applica in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) detti esercizi non siano ubicati all'interno di centri commerciali o parchi commerciali come definiti dagli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1;
- b) detti esercizi non pongano in vendita anche prodotti appartenenti ai settori merceologici di cui alle lettere a), b) e d) del comma 4.

I titolari di autorizzazione commerciale di grande struttura di vendita rilasciata ai sensi della precedente normativa per il settore non alimentare che cedono o conferiscono il titolo autorizzatorio a terzi non possono ottenere un'autorizzazione commerciale per il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie per il periodo di validità degli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato B della L.R..

### **Art. 3 - Autorizzazioni**

Ai sensi art. 14, comma 6 della L.R., l'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori merceologici, l'ampliamento della superficie di medie strutture sono subordinati al rilascio di una autorizzazione comunale che rispetti la programmazione regionale e risponda ai seguenti criteri:

#### **a) Aperture**

Viene fissata la superficie complessiva massima autorizzabile per le medie strutture di mq 7.000.

#### **b) Trasferimenti**

È possibile il trasferimento di sede dell'esercizio commerciale all'interno del territorio comunale e comunque al di fuori della medesima area pertinenziale dell'insediamento (art. 8, comma 1, lettera c). Per "area pertinenziale" si intende l'ambito fondiario di asservimento all'insediamento, secondo quanto previsto dal titolo edilizio.

#### **c) Mutamenti settori merceologici**

Norma disapplicata con delibera di CC n. 65 del 22/12/2012

#### **d) Ampliamento superficie di vendita**

È consentito su tutto il territorio comunale di tutte le medie strutture fino ad un massimo di 1000 mq di superficie di vendita. Ad un esercizio possono essere aggiunti altri settori merceologici.

Sono altresì concedibili gli ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1000 che per effetto dell'ampliamento superano i 1000 mq, purché operanti da almeno 3 anni e gli ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1000 (art. 17, comma 1, lettera b) purché operanti da almeno 3 anni. L'introduzione del nuovo requisito dell'operatività da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune si aggiunge al previgente concetto di "preesistenza" della struttura di vendita che rilevava esclusivamente sotto il profilo autorizzatorio e consentiva operazioni di concentrazione o accorpamento sulla base dei soli titoli di autorizzazione, a prescindere dall'effettiva operatività. Ciò comporta che, al fine della concentrazione e dell'accorpamento (in quest'ultimo caso per le sole strutture che si aggiungono alla originaria), è necessario dimostrare sia l'operatività sia l'esistenza da almeno tre anni nell'ambito del medesimo comune sulla base di idoneo titolo autorizzatorio e che, ai fini della preesistenza, il parametro di riferimento è dato dal provvedimento autorizzatorio originario, anche se successivamente modificato. (punto 2.1 della circolare esplicativa).

Gli ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq 1000 (art. 17, comma 1, lettera b) non operanti da almeno 3 anni e ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq 1000 non operanti da almeno 3 anni, che per effetto dell'ampliamento superano i 1000 mq, sono concedibili purché nei limiti di disponibilità di cui al su riportato art. 3, lettera a) e nel rispetto dei presenti criteri.

#### **e) Concentrazioni**

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), **la concentrazione è la riunione in una nuova struttura di vendita di medie e/o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni** nell'ambito dello stesso comune, di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda.

Ai sensi art. 14 comma 7, le medie strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall'art. 7, comma 1, lettera b), o essere oggetto di concentrazione tra loro entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.

#### **f) Accorpamenti.**

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) **l'accorpamento è l'ampliamento della superficie di media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita e anche esercizi di vicinato** sempre che tali esercizi siano preesistenti, operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda purché rientranti nei limiti della programmazione commerciale rispettivamente delle medie e delle grandi strutture di vendita. Con riferimento a queste ultime strutture, occorre verificare la disponibilità delle superfici previste dagli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato "B" alla L.R. (art. 8, comma 1, lettera b), secondo capoverso).

Con particolare riferimento alle medie strutture di vendita, si fa presente che il rilascio dell'autorizzazione all'accorpamento di esercizi di vicinato a medie strutture di vendita è subordinato alla verifica del parametro di densità previsto dall'art. 14, comma 1, lettera h) della L.R., nei casi richiamati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 496 del 18 febbraio 2005 (punto 2.1 circolare esplicativa).

## **Art. 4 - Registrazione dinamica dell'indice di equilibrio e relativo campo di applicazione**

L'indice è stato disapplicato con delibera di CC n: 65 del 22/12/2012

## **Art. 5 - Norme procedurali**

1) La domanda per l'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento, all'accorpamento, alla concentrazione, al trasferimento di sede ed alla variazione o ampliamento del settore merceologico di medie strutture di vendita deve essere redatta sugli appositi modelli predisposti dalla Regione Veneto e presentata all'ufficio protocollo del Comune o inviata tramite lettera raccomandata.

2) Nell'istanza, da presentarsi in bollo, il richiedente dovrà dichiarare, fra l'altro, a pena di nullità:

- a. Ubicazione dell'esercizio;
- b. Il settore o i settori merceologici;
- c. Superficie di vendita per ciascun settore merceologico e superficie di vendita complessiva;
- d. Superficie commerciale complessiva dell'esercizio (compreso magazzini, depositi, ecc.)
- e. Il possesso dei requisiti professionali in caso di richiesta di autorizzazione per il settore alimentare ( in caso di società i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o dalla persona preposta specificatamente alla gestione dell'attività commerciale);
- f. Assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale, previste dall'art. 5, commi 2 e 4 del D. Lgs. 114/98 e delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575, del richiedente o eventuale preposto ed in caso di società di tutte le persone di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2;
- g. Il rispetto dei regolamenti di polizia urbana, di polizia annonaria ed igienico sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso specificando gli estremi degli eventuali provvedimenti autorizzatori (permesso costruire, D.I.A. agibilità, ecc.);
- h. Eventuali deroghe ai sensi dell'art. 14, comma 8 della L.R..

L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore.

3) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a. Relazione tecnico descrittiva dell'iniziativa che dimostri la compatibilità dell'insediamento con lo strumento urbanistico e la sussistenza degli standard di cui all'art. 16 della L.R.;
- b. Planimetrie in duplice copia, datate e firmate da tecnico iscritto all'albo professionale, riportanti: in scala 1:5.000 – 1:10.000 la viabilità esistente e di progetto; in scala adeguata l'accessibilità, i parcheggi, e l'area libera; in scala 1:100 la superficie di vendita, la superficie commerciale;
- c. Per edificio già esistente: dichiarazione contenente estremi della concessione edilizia/ permesso costruire, agibilità, eventuali varianti, ecc. o documentazione necessaria per ottenere il rilascio della concessione edilizia ove necessario;

- d. Qualora per la struttura debba essere rilasciato permesso a costruire, dovrà essere allegata copia dell'istanza;
- e. Ogni altra autorizzazione, nulla-osta, permesso, concessione, licenza, parere, intesa o atto di assenso, comunque denominato, indispensabile e preventivo rispetto all'istanza di autorizzazione di competenza di enti diversi ( es.: autorizzazione/parere sanitario, certificato di prevenzione incendi ove necessario);

Nel caso di struttura medio-grande cioè con superficie di vendita superiore a 1.000 mq. dovrà essere, oltre alla documentazione sopra citata, allegato:

- f. parere dell'ente proprietario della strada;
- g. Documentazione relativa all'impatto sulla viabilità di cui all'art. 19 della L.R. e allegato "A" D.G.R. 569 del 25.02.2005 e parere dell'Ente proprietario della strada :

Dovrà, inoltre essere allegata in caso di subingresso anche la seguente documentazione:

- h. Copia degli atti di cessione azienda commerciale;
- i. Dichiarazione attestante che i locali corrispondono a quanto precedentemente autorizzato.

Prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere acquisito il parere dell'ufficio tecnico e della Polizia Municipale sulla documentazione tecnica presentata e sulla conformità alla L.R. e relative circolari esplicative sotto l'aspetto urbanistico e viabilistico.

- 4) Ai sensi art. 14, comma 5, la domanda di autorizzazione comunale deve ritenersi accolta qualora entro 90 giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo dello Sportello Unico (ove esista) o presso gli Uffici competenti non venga comunicato il provvedimento adottato.
- 5) Il termine può essere sospeso una sola volta per la richiesta di chiarimenti e di ulteriore documentazione. Il termine resta sospeso fino a compiuta acquisizione delle integrazioni richieste. Qualora l'integrazione non avvenga entro i novanta giorni successivi, il procedimento si conclude con esito negativo e con l'archiviazione della domanda.
- 6) Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione commerciale non potrà prescindere dalla verifica dei requisiti di conformità urbanistica, edilizia e della viabilità.
- 7) Ai sensi dell'art. 14, comma 10, per le medie strutture di vendita il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato al possesso del corrispondente titolo edilizio, secondo il criterio di correlazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g), che ne costituisce condizione necessaria ma non sufficiente.

L'esito favorevole del procedimento edilizio costituisce presupposto per l'esame del procedimento per l'autorizzazione commerciale.

## **Art. 6 - Dichiarazioni di inizio attività – Comunicazioni**

### **6.1 - Subingresso**

La “dichiarazione di inizio attività” come prevista dall’art. 19 L. 241/90 come riformulato dall’art. 3, comma 1 della L. n. 80/2005 trova applicazione in tutti i casi in cui non è previsto il rilascio di autorizzazione.

Ai sensi dell’art. 10, comma 5 della L.R., il subentro a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o causa di morte negli esercizi che compongono il parco commerciale è assoggettato alla “dichiarazione di inizio attività” al comune competente per territorio secondo le disposizioni di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “ e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento di superficie, il subingresso degli esercizi di vicinato come individuati dall’art. 7, comma 1, lettera a), ove non inseriti in parchi commerciali, sono subordinati a previa “dichiarazione di inizio attività” da parte degli interessati al comune competente per territorio , effettuata secondo le disposizioni di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell’art. 14, comma 11 della L.R., il subentro in una media struttura di vendita, a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atti tra vivi o per causa di morte, è assoggettato alla “dichiarazione di inizio attività” al comune competente per territorio secondo le disposizioni di cui all’art. 19 della legge 7 agosto n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 della L.R., il subentro in una grande struttura di vendita a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, è assoggettato alla “dichiarazione di inizio attività” al comune competente per territorio, secondo le disposizioni di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il soggetto interessato può iniziare l’attività decorsi 30 gg. dalla presentazione della “dichiarazione di inizio attività” e deve contestualmente darne comunicazione al comune; dalla presentazione di tale comunicazione, decorre il termine di 30 gg. per l’adozione dei provvedimenti inibitori da parte del comune, nel caso in cui venga accertata la mancanza del possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività commerciale. (rif. 2.61 circolare esplicativa)

### **6.2 – Cessazione, riduzione superficie di vendita, eliminazione settore merceologico e revoca autorizzazione**

Per quanto concerne le fattispecie di cessazione, riduzione della superficie di vendita, eliminazione di settore merceologico e revoca autorizzazione, si applica la “comunicazione”al Comune competente.

Ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 114/98:

“4. L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il titolare:

- a) non inizia l’attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) sospende l’attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2;

- d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma. 2
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
- a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
  - b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2;
  - c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2."

## **Art. 7 - Priorità**

Per domande concorrenti di medie strutture si intendono quelle presentate nell'arco temporale di 15 giorni decorrenti dalla trasmissione della prima istanza.

Hanno priorità quelle che soddisfano ai seguenti criteri in ordine decrescente:

1. ampliamento della superficie di vendita
2. nuova apertura
3. data di presentazione

## **Art. 8- Centro commerciale**

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. si definisce centro commerciale

1. una media o grande struttura di vendita provvista di spazi di servizio o infrastrutture comune gestiti unitariamente, costituita da almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici.
2. Al fine di assicurare la gestione unitaria di spazi di servizio o infrastrutture comuni nonché il coordinamento dell'attività del centro commerciale nei confronti della pubblica amministrazione, ogni centro commerciale deve individuare un soggetto referente informandone Comune, Provincia e Regione.
3. Le autorizzazioni amministrative relative a singoli esercizi collocati all'interno di centri commerciali non possono essere trasferite al di fuori dei centri commerciali stessi.
4. I centri commerciali possono essere integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in deroga alla specifica programmazione comunale del settore. Tali esercizi non contribuiscono a formare la superficie massima di vendita dei centri commerciali di cui fanno parte e sono tenuti ad osservare gli orari dei centri stessi, ai sensi del comma 5 successivo.
5. Per i centri commerciali, l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, ivi incluse le attività artigianali.
6. Sono consentite deroghe al regime degli orari di cui al comma 5 per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande situati all'interno dei locali adiacenti e comunicanti a quelli ove si svolge l'attività di intrattenimento di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), purché detti locali siano funzionali all'attività sopraccitata e dotati di accessi dall'esterno indipendenti e comuni all'attività di intrattenimento.

## ***Art. 9 - Aggregazioni di esercizi commerciali, outlet ed esercizi di vicinato***

### ***9.1 – Aggregazioni di esercizi commerciali***

Ai sensi dell'art. 14, comma 12 della L.R. nel caso di aggregazioni di esercizi commerciali, esclusi gli esercizi di vicinato, non rientranti in parchi commerciali, quando la somma delle loro superfici di vendita superi il limite dimensionale massimo di cui all'art. 7 comma 1 lettera b), situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l'intero traffico generato da tutto il complesso, le stesse devono essere separate da altre analoghe aggregazioni da una distanza non inferiore a 400 metri e devono essere dotate di infrastrutture, parcheggi e spazi di servizio propri e gestiti autonomamente. Per il calcolo della distanza, in assenza di un'indicazione della L.R., si adotta il criterio relativo al percorso più breve compreso fra gli ingressi ai fabbricati (punto 2.7.4 circolare esplicativa).

### ***9.2 – Outlet***

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R., gli outlet sono forme di vendita di prodotti non alimentari che consentono alle aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, di mettere e rimettere in circolo esclusivamente l'invenduto, la produzione in eccesso, la fine serie. Sono costituiti prevalentemente da esercizi di vicinato che presentano un'immagine unitaria. Quando la somma delle superfici di vendita superi i limiti dimensionali massimi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) della L.R., vanno rispettate le procedure previste per i centri commerciali di cui all'art. 9 della L.R. e per i parchi commerciali di cui all'art. 10 della L.R. attingendo agli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato B; gli outlet devono avere una distanza tra loro, in linea d'aria, non inferiore a 100 chilometri.

### ***9.3 – Esercizi di vicinato***

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, il subingresso degli esercizi di vicinato come individuati dall'art. 7, comma 1, lettera a), ove non inseriti in parchi commerciali, sono subordinati a previa "dichiarazione di inizio attività" da parte degli interessati al comune competente per territorio, effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli esercizi di vicinato possono essere oggetto di ampliamento, accorpamento o concentrazione entro i limiti stabiliti dall'art. 7, comma 1, lettera a) della L.R. (mq 150).

## ***Art. 10 – Autorizzazioni stagionali***

E' prevista la possibilità di rilasciare autorizzazioni stagionali alla vendita per un periodo minimo di 30 giorni all'anno o autorizzazioni temporanee per specifiche esigenze o occasioni.

## ***Art. 11 – Sanzioni e norma finale***

Per quanto non previsto dalle presenti norme, valgono le disposizioni della L.R. e ai sensi dell'art. 41 della stessa L.R., per quanto non espressamente disciplinato dalla L.R., si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. in quanto compatibili compresa la disciplina delle sanzioni.

Pertanto, ferme restando le disposizioni in materia di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva, per le quali trova applicazione l'art. 41 della L.R., la violazione delle norme stabilite dalla L.R., comporta, in virtù del rinvio formulato dal legislatore regionale, l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 22 del D.lgs n. 114 del 1998. (punto 6.2 della circolare esplicativa)